



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 – 20 NOVEMBRE 2025

Riunione del 10 novembre 2025

40.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **ASD VOLLEY SCHOOL APRILIA** in persona del Pres.te p.t. Sig. Michele Montenero
- **Sig. Michele Montenero** n.q. di legale rapp.te p.t. della ASD Volley School Aprilia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- *S.S. ASD Volley School Aprilia, in persona del Presidente p.t., per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dall'ASD Lions Volley Latina, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta C. G., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 2 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*
- *Sig. Montenero Michele, n.q. di Presidente dell'ASD Volley School Aprilia, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al Sodalizio rappresentato, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75, co. 2, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 29/06/2025 con il quale il sodalizio ASD Lions Volley Latina segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD Volley School Aprilia, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta G. C. avvenuto all'inizio della stagione agonistica 2024/25.



Ricevuta con nota del 23 Luglio 2025 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – e dunque dell'avvenuto tesseramento e dell'importo dovuto a titolo di premio di compensazione – la Procura, in data 04.08.2025, trasmetteva la comunicazione di conclusioni delle indagini, all'esito della quale l'odierna incolpata inviava alcune brevi deduzioni e la copia del bonifico effettuato in data 30.06.2025 a saldo dell'intero premio.

Deduceva l'incolpato che il trasferimento dell'atleta dalla Lions Volley Latina alla Volley School Aprilia era avvenuto per mero errore in quanto i due sodalizi avevano in realtà pattuito un'operazione di mero prestito e non un trasferimento a titolo definitivo. Proprio a cagione di tale errore le parti avevano poi convenuto di posticipare il pagamento del premio alla fine della stagione qualora l'atleta avesse manifestato la propria disponibilità a rimanere nel nuovo sodalizio.

Ritenute non decisive e comunque non scriminanti le deduzioni difensive della ASD Volley School Aprilia, la Procura Federale in data 11.09.2025 deferiva la stessa dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10/11/2025.

In tale sede per la Procura Federale compariva l'Avv. Fulvia Finotti la quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di entrambi gli incolpati con conseguente richiesta di sanzione a loro carico. Compariva altresì personalmente l'incolpato Sig. Michele Montenero il quale ribadiva quanto già dedotto dinanzi alla Procura in ordine all'errore verificatosi nel tesseramento dell'atleta ed alle intese intercorse con la ASD Lions Latina Volley per il differimento del versamento del premio di compensazione.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

La circostanza che il tesseramento per la stagione 2024/25 sia avvenuto non a seguito di svincolo ma in conseguenza di un'operazione di un trasferimento, non incide sulla disciplina prevista in materia di premio di compensazione e pertanto non esonera il nuovo sodalizio dall'adempimento dell'obbligazione che matura a favore del sodalizio di provenienza.

La tesi difensiva secondo la quale le parti, constatato l'errore verificatosi nella procedura di trasferimento, si sarebbero accordate per una postergazione del pagamento, oltre a non essere provata



documentalmente, né tanto meno rilevante, risulta in aperto ed insanabile contrasto con le richieste avanzate dalla ASD Lions Volley Aprilia e con l'esposto inoltrato dalla stessa all'esito dello spirare del termine ad adempiere assegnato agli odierni incolpati; esposto che ha reso inevitabile l'avvio delle indagini da parte della Procura ed il successivo deferimento dianzi a questo Tribunale. Sussiste dunque la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati.

Quanto all'entità delle sanzioni da irrogare, le stesse - dovendo essere paramtrate all'entità del premio non corrisposto nel termine previsto dai regolamenti e dovendo tenersi conto del pagamento, se pur tardivo, comunque eseguito - possono essere quantificate come indicato in dispositivo

PQM

Il Tribunale delibera di irrogare:

- Al sig. Montenero Michele n.q. di legale rapp.te p.t. del sodalizio ASD Volley School Aprilia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 2 (due) mesi;
- Alla ASD Volley School Aprilia la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 19 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Novembre 2025